

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 82

Interventi per la realizzazione di infrastrutture nel settore industriale (programmi 3.2.3. e 3.2.1)

1. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7433 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1993.

5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.

6. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 5, il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese può avvalersi della consulenza tecnico-organizzativa del BIC Trieste SpA con il quale stipula apposita convenzione.

7. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale n. 46/1986.

8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.

9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7434 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.

10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per concorrere alle spese di funzionamento. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo sono indicati nel decreto di concessione.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7261 (1.1.163.2.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario per il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.

13. All' onere complessivo di lire 1.000 milioni, derivante dai commi 3, 8 e 11, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 7278 del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di

spesa. Detto importo di lire 1.000 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.